

DIREZIONE ACQUA

Ufficio Tecnico

PROGETTO GENERALE:

**POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
NEL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE**

PROGETTO ESECUTIVO:

**COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE
NELLA FRAZIONE DI PUGLIE DI DOMIO- II LOTTO**

OGGETTO:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

IL RESPONSABILE DELLA
PROGETTAZIONE

Dott.ing. Fabio FONTANOT

IL COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE

Idrostudi S.R.L.
Dott.ing Mauro CASTELLARIN

IL COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE

VALIDATO
DIREZIONE ACQUA
IL DIRETTORE
Dr. Franco BERTI

PROGETTATO

Idrostudi S.R.L.
Direttore Tecnico
Dott.ing. Davide Russo

REDATTO

Idrostudi S.R.L.
Direttore Tecnico
Dott.ing. Davide Russo

COMPILATO

Idrostudi S.R.L.
Direttore Tecnico
Dott.ing. Davide Russo

L'ACEGAS-APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

COMMESSA

11D002

PRATICA

2012PD128

CODICE

DATA

GIUGNO 2014

AGGIOR. -
SOST.

ELABORATO

1.2

Comune di San Doltrigo della Valle
Progetto esecutivo: *Costruzione della nuova fognatura comunale di puglie di Domio – Pulje 2° lotto.*
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO		3
ART 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART 2.	AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART 3.	FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE	3
ART 4.	VARIAZIONI ALLE OPERE APPALTATE	4
ART 5.	QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE –CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI E SCORPORABILI	4
ART 6.	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE		6
ART 7.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART 8.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	6
ART 9.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	7
ART 10.	NORME CHE DISCIPLINANO L'APPALTO	7
ART 11.	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	8
ART 12.	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	8
ART 13.	DANNI DI FORZA MAGGIORE	8
ART 14.	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	8
ART 15.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	9
ART 16.	CESSIONE ATTIVITÀ AD ALTRO SOGGETTO GIURIDICO	9
ART 17.	DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI	9
CAPO 3 – GARANZIE		9
ART 18.	CAUZIONE PROVVISORIA	9
ART 19.	CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART 20.	FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL SALDO	10
ART 21.	FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DELL'APPALTATORE	10
ART 22.	ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA	11
CAPO 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE		12
ART 23.	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	12
ART 24.	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	12
ART 25.	SOSPENSIONI E PROROGHE	12
ART 26.	PENALI	13
ART 27.	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	13
ART 28.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	13
ART 29.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	14
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA		14
ART 30.	ANTICIPAZIONE	14
ART 31.	PAGAMENTI IN ACCONTO	14
ART 32.	PAGAMENTI A SALDO	15
ART 33.	RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	15
ART 34.	REVISIONE PREZZI	15
ART 35.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	15
ART 36.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE L. 136/2010)	16

CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI		16
ART 37.	LAVORI A CORPO	16
ART 38.	LAVORI IN ECONOMIA	16
ART 39.	ELENCO PREZZI	17
ART 40.	ONERI PER LA SICUREZZA	17
ART 41.	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	17
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		17
ART 42.	DIREZIONE DEI LAVORI	17
ART 43.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE	17
ART 44.	VARIAZIONI DEI LAVORI	18
ART 45.	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	18
ART 46.	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	18
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		19
ART 47.	NORME DI SICUREZZA GENERALI	19
ART 48.	PIANI DI SICUREZZA	19
ART 49.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	19
ART 50.	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	20
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		20
ART 51.	SUBAPPALTO	20
ART 52.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	22
ART 53.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI	22
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO		22
ART 54.	CONTROVERSIE	22
ART 55.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	23
ART 56.	ESECUZIONE D'UFFICIO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	24
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		26
ART 57.	CERTIFICAZIONE DEI LAVORI E VERIFICHE A CAMPIONE SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE	26
ART 58.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	27
ART 59.	TERMINI PER IL COLLAUDO	27
CAPO 12 – NORME FINALI		28
ART 60.	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	28
ART 61.	CARTELLO DI CANTIERE	34
ART 62.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	34

CAPO 1 – DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

Art 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di scavo, posa di condotte, rinterro, opere edili ed accessorie, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per eseguire l'intervento di costruzione della rete fognaria in località Puglie di Domio – San Dorligo della Valle (TS).

L'impresa avrà, inoltre, l'obbligo di eseguire in caso di esigenze particolari, interventi in abbinamento anche sulle reti di elettricità, gas, acqua e telecontrollo gestite dalla Stazione Appaltante.

Sono inclusi eventuali lavori di riparazione provvisoria delle perdite messe in luce nel corso degli interventi.

La Società Appaltante si riserva la facoltà di eseguire in altro modo tutti quei lavori che, a suo esclusivo giudizio, abbiano particolari caratteristiche o necessità, anche se rientranti nelle categorie indicate nei successivi artt. 2 e 3.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello Schema di contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto vigente di cui al DPR 207/2010 e al D.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003.

Art 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni per l'esecuzione - a regola d'arte - delle opere previste sotto le condizioni, obblighi ed oneri tutti di cui al presente Capitolato compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad Euro 110.123,93 di cui Euro 107.061,35 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo definitivo di contratto sarà determinato dall'offerta presentata dall'Impresa risultata aggiudicataria.

Tabella A:

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO		
Lavori	Euro	107.061,35
Totale lavori soggetti a ribasso	Euro	107.061,35
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs.81/08)	Euro	3.062,58
TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO	Euro	110.123,93

Art 3. Forma e dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto, fatte salve le indicazioni e prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Descrizione sommaria delle opere:

- a) lavori di terra
 - scavi e demolizioni;
 - ritombamenti e rinterri;
 - asporto del materiale di risulta e di quello espressamente ordinato dalla D.d.L.;
- b) lavori stradali:

- demolizione e ripristino delle pavimentazioni e dei sottofondi;
- c) lavori edili:
 - ripristino delle opere preesistenti ed esecuzione di nuove (camerette, pozzetti, ecc.) sia in muratura di mattoni, sia in calcestruzzo semplice ed armato;
- d) lavori vari:
 - posa di condotte e derivazioni;
 - posa di cavi;
 - costruzione di cunicoli, tubazioni per la posa di cavi elettrici;
 - esecuzione di scatole di protezione per giunti elettrici;
 - esecuzione di riparazioni provvisorie delle perdite acqua e gas.

Nell'esecuzione degli scavi sarà obbligo dell'Impresa provvedere, con un numero di pompe sufficiente e di potenza adeguata, allo smaltimento costante di tutta l'acqua presente nello scavo, di qualunque provenienza per tutto il periodo necessario. Il numero delle pompe a disposizione dovrà essere sufficiente per operare anche in più punti contemporanei, sparsi sulla rete intera.

Qualora nell'ambito degli interventi di cui al presente contratto si rendesse necessario allargare gli scavi per la messa in luce di tratti di rete fognaria, del telecontrollo o altri servizi di sottosuolo, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguirli agli stessi prezzi del presente Capitolato senza pretendere la corresponsione di maggiori compensi e/o oneri.

I ripristini dei manufatti demoliti in conseguenza dei lavori verranno di regola eseguiti in muratura di mattoni o in conglomerato cementizio. L'eventuale soletta di copertura sarà in c.a. o di altro tipo, secondo le indicazioni della D.d.L.. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni dei manufatti, queste verranno date di volta in volta indicati dalla D.d.L..

Qualora nell'ambito degli interventi di cui al presente contratto si rendesse necessaria anche la riparazione di reti elettricità, gas, acqua e telecontrollo, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguirle senza pretendere la corresponsione di maggiori compensi e/o oneri rispetto a quelli previsti dall'elenco prezzi.

I ripristini dei manufatti demoliti in conseguenza dei lavori verranno di regola eseguiti in muratura di mattoni o in conglomerato cementizio. L'eventuale soletta di copertura sarà in c.a. o di altro tipo, secondo le prescrizioni della D.d.L.. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni dei manufatti, queste verranno date di volta in volta dalla D.d.L. che fornirà, a seconda dei casi, pure i relativi disegni esecutivi. Nel caso in cui l'esecuzione dello scavo richiedesse un intervento sui cavi elettrici, di norma si tratterà del loro semplice spostamento secondo le indicazioni della D.d.L..

Le fondazioni saranno realizzate in calcestruzzo con dosatura di kg 250 di cemento per mc d'impasto, ove necessario sarà richiesta una gabbia metallica, l'eventuale tubo passacavo dovrà essere aderente all'estradosso del palo.

Art 4. Variazioni alle opere appaltate

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto

Art 5. Qualificazione delle imprese –Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili e scorporabili

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, ai fini della qualificazione e/o della presenza di requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nelle Imprese che eseguono lavori pubblici, si richiama quanto prescritto dal D.P.R 207/2010 e s.m.i.. Ai fini della categoria prevalente e delle lavorazioni subappaltabili, l'opera risulta interessare le seguenti categorie:

Comune di San Dolrico della Valle
 Progetto esecutivo: *Costruzione della nuova fognatura comunale di puglie di Domio – Pulje 2° lotto.*
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

Tabella B

1) OPERE GENERALI			DESCRIZIONE	IMPORTO	ONERI SICUREZZA	%
CAT.	PREVALENTE	OBB.				
OG6	SI	SI	Acquedotti,gasdotti, oleodotti, ecc.	107.061,35	3.062,58	100
			Totale Euro	107.061,35	3.062,58	100

Art 6. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6,7 ed 8, del D.P.R. 207/2010, e all'art. 10, comma 6, del D.M. 19.04.2000, n. 0145, sono indicati nella seguente tabella .

Tabella C

Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee	Importo delle lavorazioni	Percentuale delle lavorazioni omogenee
	[€]	[%]
- 1. MOVIMENTI DI TERRA	€ 26,983.75	25.20%
- 2. OPERE FOGNARIE	€ 52,045.00	48.61%
- 3. PAVIMENTAZIONI STRADALI	€ 22,932.60	21.42%
- 4. OPERE EDILI	€ 3,600.00	3.36%
- 5. ALLESTIMENTO CANTIERE	€ 1,500.00	1.40%
- Sommano	€ 107,061.35	100.00%

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente capitolato speciale e al capitolato generale di appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. 19.04.2000, n. 0145, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi (vedi elenco seguente):

	Elaborati tecnico amministrativi
1.1	Relazione generale
1.2	Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa
1.3	Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica
1.4	Elenco prezzi unitario
1.5	Piano di manutenzione dell'opera
1.6	Piano di sicurezza e coordinamento
1.8	Fascicolo tecnico dell'opera
1.9	Cronoprogramma dei lavori
	Elaborati grafici
2.1	Stato di fatto: Corografia
2.2	Stato di fatto: Planimetria con rilievo e foto
2.3	Stato di fatto: Planimetria sottoservizi
2.4	Progetto: Planimetria generale
2.5	Progetto: Planimetria di dettaglio
2.6	Progetto: Profilo longitudinale
2.7	Progetto: Sezioni tipo di posa
2.8	Progetto: Particolari costruttivi - Pozzetti
2.9	Progetto: Particolari costruttivi - Stazione di sollevamento - Armadio per quadro elettrico
2.10	Piano di sicurezza e coordinamento: Organizzazione del cantiere

2. Saranno invece esclusi tutti gli altri documenti di progetto, i quali non potranno mai dall'Appaltatore essere invocati in appoggio per eventuale domanda di compensi non previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto

Art 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessa i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

3. L'Appaltatore garantisce di aver preso visione dello stato dei luoghi, di aver esaminato in ogni sua parte il progetto, di aver riscontrato la sua perfetta validità tecnica e riconosce inoltre che l'attività che sarà espletata per la realizzazione del progetto deve intendersi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile. Conseguentemente, l'Appaltatore si obbliga ad adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni danno, anche se non previste nel progetto.

Art 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale di appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale di appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art 10. Norme che disciplinano l'appalto

1. Il presente appalto è disciplinato dalle seguenti leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici:
 - a) Legge Regionale 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici " e relativo regolamento d'attuazione incluse successive modifiche ed integrazioni e smi.
 - b) Dpr 207/2010 : " Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE "
 - c) D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, limitatamente agli istituti non disciplinati dalla normativa regionale
 - d) D.M. 19.04.2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici;
 - e) D.P.R. 25.01.2000, n. 34, e s.m.: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m.
 - f) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
 - g) D.M. 10.03.1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
 - h) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
 - i) D.P.R. 03.07.2003, n. 222: Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m.
2. Nell'esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia di opere edili, movimentazioni carichi, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto, tenendo nel debito conto le relative norme UNI.
3. Nell'esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia ambientale, adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, evitando l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali, effettuando lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate e segnalando al Committente e al Direttore dei lavori il ritrovamento di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del D.M. 19.04.2000 n. 145.

Art 12. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma esecutivo a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti il programma esecutivo prima dell'inizio dei lavori, si atterrà al cronoprogramma.

Art 13. Danni di forza maggiore

1. Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.M. 19.04.2000 n. 145.
2. Resta, in ogni caso, contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore i franamenti delle pareti degli scavi ed altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
3. Non saranno altresì considerati come danni di forza maggiore quelli che venissero causati dalle acque di pioggia ai trattamenti superficiali, durante la loro esecuzione o anche prima dell'apertura della strada al traffico, dovendo l'Appaltatore provvedere anche in questo caso a riparare tali danni a sua cura e spese o addirittura a rifare parte di pavimentazione danneggiata.

Art 14. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. 19.04.2000 n. 145, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Tale domicilio non deve intendersi come luogo esclusivo ove effettuare le comunicazioni dipendenti dal contratto, potendosi trasmettere la corrispondenza anche all'indirizzo della sede legale dell'appaltatore.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del D.M. 19.04.2000, n. 0145, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del D.M. 19.04.2000 n. 145, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante quando ricorrano gravi e giustificati motivi. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'Appaltatore accetta espressamente che le comunicazioni anticipate a mezzo telefax dalla stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza si intendono ricevute se ciò risulta dal rapporto di trasmissione e che gli eventuali termini assegnati hanno decorrenza dalla data di ricezione del telefax.
7. Il numero di telefax deve essere indicato espressamente all'atto della presentazione dell'offerta.

Art 15. Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.

Art 16. Cessione attività ad altro soggetto giuridico

Nel caso in cui la Stazione Appaltante cedesse a qualsiasi titolo ad altro soggetto giuridico le attività da essa gestite, o anche soltanto parte di esse, il nuovo soggetto subentrerà nel presente Capitolato/Contratto, automaticamente e senza necessità di consenso dell'Appaltatore con liberazione della Stazione Appaltante dalle sue obbligazioni verso l'Appaltatore stesso, con esclusivo riferimento alle prestazioni del presente Capitolato/Contratto connesse alle attività cedute, rimanendo le prestazioni contrattuali eseguibili senza soluzione di continuità in base a tutti indistintamente i contenuti del presente Capitolato/Contratto. La Stazione Appaltante si impegna a dare all'Appaltatore tempestiva notizia della cessione delle attività. Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione gli artt. 1406-1410 del Codice Civile. Ove non diversamente previsto da speciali previsioni di legge e regolamentari, tale norma si applicherà anche in caso di assegnazione del servizio ad un nuovo gestore in forza dell'esito della procedura ad evidenza pubblica da indirsi a cura del Comune.

Art 17. Direzione e sorveglianza dei lavori

1. L'Appaltatore dovrà uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della D.d.L..
2. La sorveglianza della D.d.L., che potrà essere saltuaria, non esonera l'Appaltatore dalla piena responsabilità circa l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e degli ordini impartiti e circa la perfetta esecuzione dei lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato e ciò anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione. La D.d.L. avrà, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e prescrizioni in qualsiasi momento, anche posteriormente all'esecuzione delle opere.

CAPO 3 – GARANZIE

Art 18. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata di una cauzione pari al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori.

Trattandosi di documento di gara, si rinvia a quanto prescritto dalla lettera di invito.

2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art 19. Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 163/2006 e s.m.i., dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998.

La cauzione definitiva dovrà contenere espressamente sia la rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) sia la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, nonché l'obbligo del garante di pagare entro 15 gg. dalla richiesta scritta della committente.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione, ai sensi dell'art. 113, 3° comma, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità del benestare della committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, del 20% dell'iniziale importo garantito, sarà vincolato a norma di legge fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato provvisorio.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora sussistano i presupposti dell'art. 40 comma 7 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. .

Art 20. Fidejussione a garanzia del saldo

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (sup 500.000) di richiedere, prima del pagamento della rata di saldo, una polizza fideiussoria o bancaria costituita ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 124 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

Lo svincolo della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, II c. del c.c.

Art 21. Fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore

L'affidatario prima del perfezionamento del contratto dovrà altresì costituire una fidejussione del valore del 5% dell'importo contrattuale a garanzia della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali cui l'esecutore/subappaltatore è tenuto nei confronti dei proprio dipendenti impiegati nell'appalto.

La fidejussione dovrà avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale e fino a 24 mesi successivi alla data della sua cessazione.

Art 22. Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il contraente trasmette alla Stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.
3. La polizza assicurativa deve almeno prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
 - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto di appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
 - la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
 - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
5. I massimali sono così stabiliti:
 - Per danni a opere 1.000.000 di euro
 - Per danni a opere e/o impianti preesistenti non inferiore a 2.000.000 di euro
 - Costi di demolizione e sgombero non inferiore a 500.000 euro
 - Per responsabilità civile verso terzi non superiore a 5.000.000 di euro
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, per il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 128 del D.P.R. 207/2010 e s.m., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria con funzione di capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art 23. Consegna e inizio dei lavori

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, dopo la sottoscrizione del contratto, autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria. Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Tale consegna dovrà essere documentata con il relativo verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore; dalla data del verbale decorrerà la durata del contratto. Per la consegna dei lavori si applicheranno gli artt. da 153 a 157 del D.P.R. 207/2010 e smi.

E' ammessa la sospensione e la proroga dei lavori ordinata dal DL. nelle circostanze e con le modalità previste dagli artt. da 158 a 159 del D.P.R. 207/2010 e smi.

Art 24. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 63 (**SESSANTATRE**) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle ferie contrattuali.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori. Nel caso in cui non l'avesse presentato prima dell'inizio dei lavori, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.
3. Le pavimentazioni finali dovranno essere eseguite durante il periodo stagionale favorevole e comunque, orientativamente, tre mesi dopo l'assestamento dei rinterri.

Art 25. Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006 e s.m., queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto, e dal comma 3 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il Responsabile unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei lavori con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, del D.P.R. 207/2010, si procede a norma del successivo art. 190.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. 207/2010.
5. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.M. 19.04.2000 n. 145, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 e agli articoli 24 e 25 del D.M. 19.04.2000 n. 145.
7. Ai sensi dell'art. 26 del D.M. 19.04.2000 n. 145, qualora l'Appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata una proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa purché la domanda pervenga con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al termine anzidetto.

8. L'Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
9. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art 26. Penali

La penale in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rimane stabilita nello 1‰ (uno per mille) dell'importo globale per ogni giorno di ritardo e viene applicata con i limiti e con le modalità previste dall'art. 15 del Capitolato generale (D.P.R. FVG 0166/Pres. dd. 5.6.2003). La penale verrà contabilizzata e detratta dalla rata finale di pagamento.

Art 27. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e s.m. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art 28. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché della loro irregolare conduzione secondo il programma esecutivo:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove

- assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale di appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art 29. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 22, comma 1, del presente capitolato speciale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art 30. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art 31. Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di acconti mensili per i lavori contabilizzati nel mese solare.
2. Le opere a corpo saranno contabilizzate ad ogni stato di avanzamento in aliquote del loro ammontare calcolate, per i lavori, in base allo sviluppo esecutivo come riscontrato dalle misurazioni all'uopo effettuate e, per i compensi, in percentuale corrispondente al rapporto fra importo dello stato d'avanzamento ed importo di contratto.
3. Il compenso a corpo per gli oneri di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non sarà assoggettato all'offerta dell'Appaltatore.
4. Le rate d'acconto verranno corrisposte al netto della ritenuta dello 0,5% come prescritto all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva DURC dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici, se presenti, relativo allo specifico appalto ed alla fase di pagamento - SAL.
5. Qualora il DURC di cui al precedente punto segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. trattenendo dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata per lo specifico appalto.
6. La liquidazione dei certificati di cui sopra avverrà a 120 (centoventi) giorni dalla data di emissione riportata sul Certificato di Pagamento e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0.50% sull'importo del certificato, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. Si prende espressamente atto che tale termine è significativamente inferiore al termine che si riscontra nella prassi commerciale esistente in materia di pagamenti da parte dei soggetti pubblici pari ad oggi a 180 giorni.

Art 32. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione, subordinatamente alla piena ottemperanza di quanto prescritto all'art. 62 del presente capitolato speciale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 27, comma 2, del presente capitolato speciale, nulla ostando, è pagata, subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria, entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o, nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato al garanzia fideiussoria, entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta presentazione della garanzia stessa e l'acquisizione del documento unico sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 è costituita alle condizioni previste dal 1° e dal 3° comma dell'art. 124 del D.P.R. 207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art 33. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o la presentazione della garanzia fideiussoria se posteriore e l'effettivo pagamento della rata di saldo; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento. In caso di finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa, trovano applicazione le disposizioni esposte al precedente articolo 29, comma 2.

Art 34. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Art 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m. e della L. 21.02.1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art 36. Tracciabilità dei flussi finanziari (Piano straordinario contro le mafie L. 136/2010)

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione. A tal fine in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto dovrà essere citato il Codice CIG relativo. L'appaltatore dovrà inviare anche via fax al nr. 040 7793427 all'Ufficio Amministrazione e Finanza di Trieste, Via del Teatro n. 5, entro il termine di cui all'art. 3 comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Padova/Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis della l. 136/2010 e s.m.i., nel caso in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 3 comma 1 della l. 136/2010 e s.m.i., costituirà causa di risoluzione del contratto.

CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art 37. Lavori a corpo

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo verrà effettuata applicando all'importo netto delle singole categorie di lavoro indicate nella tabella C di cui all'art. 5 del presente capitolato speciale la percentuale di lavoro eseguito.

Art 38. Lavori in economia

1. Per l'esecuzione di lavori in economia, l'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire la necessaria manodopera e gli occorrenti materiali e mezzi d'opera ai prezzi d'elenco. Per i lavori eseguiti in economia resta prescritto che lo stabilire l'idoneità degli operai, dei materiali e dei mezzi d'opera è rimesso al giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e l'Appaltatore dovrà surrogarli con persone, materiali e mezzi d'opera idonei, qualora quelli forniti non fossero ritenuti adatti dalla Stazione Appaltante stessa. Con i prezzi della manodopera è compensato il salario dell'operaio, nonché la somministrazione e la manutenzione dei suoi utensili e degli attrezzi di qualunque genere che siano necessari al lavoro e l'assicurazione degli operai contro gli infortuni, contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi e tutti gli altri oneri posti a carico dell'Appaltatore dalle leggi e regolamenti vigenti. Con i prezzi del nolo dei mezzi d'opera è compensata ogni spesa per il trasporto, l'attrezzatura completa, il carburante, i lubrificanti, il consumo di utensili, la manutenzione in stato di servizio e l'operatore addetto all'utilizzo. Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo ed il conducente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. Nei prezzi delle provviste dei materiali da costruzione, da misurare con metodi geometrici, intendesi compresa ogni spesa per darli a piè d'opera.

Art 39. Elenco prezzi

1. Resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro sono già compresi e compensati tasse, dazi, imposte (esclusa l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante), le spese generali e l'utile dell'Appaltatore, ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente finiti in opera secondo le migliori regole d'arte e nel modo prescritto anche se ciò non sia esplicitamente menzionato nei rispettivi articoli di elenco.
2. Non verranno né contabilizzati, né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri eccedenti quanto è prescritto nel presente Capitolato, quanto occorra o quanto ordinato, ancorché la Stazione Appaltante possa ricevere da questi miglioramenti vantaggi statici, estetici ed economici.
3. I prezzi in elenco s'intendono comprensivi delle spese generali e degli utili dell'Appaltatore, degli oneri di cui all'articolo "Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore" del presente Capitolato.

Art 40. Oneri per la sicurezza

1. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, Tabella A, riga 3), colonna b), del presente capitolato speciale, come evidenziato al numero 36) della tabella C di cui al successivo art. 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.
2. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in ogni stato di avanzamento dei lavori in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art 41. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

3. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 30 del presente Capitolato Speciale, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.M. 19.04.2000 n. 145.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art 42. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Stazione Appaltante aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 130, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010, istituisce un ufficio di direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 152 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art 43. Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 36 del D.M.

19.04.2000 n. 145, saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'Appaltatore nei luoghi che gli saranno indicati dal Direttore dei lavori.

2. L'Appaltatore si intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art 44. Variazioni dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare necessarie o opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010, e dall'art. 10 del D.M. 19.04.2000 n. 145.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 (cinque) per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
5. Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Art 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 132, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
2. La risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima di 4/5 (quattro quinti) dell'importo del contratto originario.
3. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia.

Art 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 47. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. L'appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
5. L'affidatario (l'appaltatore) è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163.
7. Qualora l'Impresa si trovasse ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, essa dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.P.R. n. 177 d.d. 14/09/2011: "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81".

Art 48. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
2. È a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.
3. È parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall'Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.
4. L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
5. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
6. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art 49. Piano operativo di sicurezza

1. L'affidatario (l'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno entro 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza, per

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.

2. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Art 50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il DURC. L'appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art 51. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
2. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al 30 (trenta) per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o affidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto o copia autentica presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente, ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

- raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- c. che al momento del deposito del contratto di subappalto o di sua copia autentica presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.;
 - d. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575, e s.m.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta, per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa, a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
 5. Ai sensi dell'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
 6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. l'affidatario deve praticare, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento;
 - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell'art. 118, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo;
 - c. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente, ai sensi dell'art. 118, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d. l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 118, comma 6, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
 7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
 8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo del contratto da affidare.
 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
 10. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal D.P.R. 207/2010.

Art 52. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29.04.1995, n. 139, convertito dalla L. 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. L'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Art 53. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dal D.Lgs. 113/2007, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
2. La mancata osservanza dell'obbligo indicato al precedente punto 1. si configura come grave inadempimento e può dar luogo alla risoluzione del contratto.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO

Art 54. Controversie

1. Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del D.d.L. e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. . La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall'art. 240-bis del Codice dei contratti.
10. Tutte le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
11. Il Foro competente è quello di Trieste

Art 55. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 19.04.2000 n. 145, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza degli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.
3. In caso di inadempienze accertate dalla Stazione appaltante o ad essa segnalate da un Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore le inadempienze accertate e dispone il pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 19.04.2000 n. 145, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore, invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art 56. Esecuzione d'ufficio, Risoluzione del contratto e recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori nei casi e con le modalità previste all'art.67 lettera e) D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0165/Pres..

Oltre che nei casi previsti dall'art. 27, comma 4, della L.R. FVG 14/2002 e dall'art. 16 del D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0166/Pres., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.P.R. 0166/Pres. appena citato, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, senza che l'Appaltatore possa, per effetto della risoluzione come sopra disposta, accampare pretese di qualsiasi genere.

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del D.d.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.d.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 65, comma 5, del presente Capitolato Speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del Regolamento generale.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.d.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di cui sopra qualora l'Appaltatore ritardi nell'esecuzione e nell'ultimazione dei lavori per un tempo superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi o qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione verranno pagati all'Appaltatore solo i lavori regolarmente eseguiti ed accettati, dal cui costo si detrairà l'ammontare di ogni danno, anche indiretto, e maggiori spese derivanti alla Stazione Appaltante. Fino alla definizione di ogni pendenza sarà trattenuto qualsiasi credito non ancora liquidato.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nei modi ed alle condizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0166/Pres.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art 57. Certificazione dei lavori e verifiche a campione sulla corretta esecuzione delle opere

Premesso quanto riportato nell'Art.1, considerato che le dimensioni tipo degli interventi da realizzare sono riprodotte negli allegati del Capitolato e, salvo casi particolari che dovranno essere concordati con la D.d.L., saranno vincolanti ai fini della contabilità dei lavori, tenuto conto inoltre che, di volta in volta, saranno forniti all'impresa appaltatrice tutte le informazioni ed i documenti necessari ad individuare le dimensioni dello scavo tipo da eseguire e delle eventuali opere impiantistiche, l'impresa appaltatrice, sulla scorta dei documenti ricevuti, delle specifiche di Capitolato e delle Norme Tecniche impartite dall'Ente proprietario del suolo interessato dai lavori, eseguirà quanto ordinato dal Committente in completa autonomia.

Mensilmente, all'atto della consegna della contabilità dei lavori, al fine di ottenere la convalida della stessa da parte della D.d.L., l'Impresa fornirà alle rispettive D.d.L. la documentazione fotografica ed i rilievi planimetrici "AS BUILT" secondo quanto previsto dal paragrafo "Prove funzionali – Rilievo dell'opera eseguita" presente nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali paragrafo 13.10, relativi alle opere ultimate nel mese, corredata da un verbale di corretta esecuzione in cui vi sarà il riepilogo degli interventi certificati.

Per quanto riguarda il ripristino definitivo del manto stradale, da eseguirsi in epoca successiva, l'Impresa produrrà trimestralmente un documento analogo con la documentazione fotografica allegata rappresentante lo stato finale degli interventi.

La Committente utilizzerà detta documentazione per certificare periodicamente i lavori realizzati verso l'Ente proprietario del suolo.

Eventuali non corrispondenze sulle quantità, rilevate nel corso della verifica, saranno risolte in contraddittorio con l'Impresa.

Oltre alla verifica della contabilità prodotta dall'Impresa, è previsto che la Committente possa ordinare, prima del ripristino definitivo della pavimentazione, l'esecuzione di saggi sul 5% delle opere realizzate in un mese. Ciò al fine di accertare la corretta esecuzione, sia delle opere impiantistiche, sia del ripristino degli scavi e della struttura stradale. Di fronte all'esito positivo dei saggi ordinati, ciascuna D.d.L. autorizzerà il pagamento del relativo stato d'avanzamento e riconoscerà all'Impresa, nel mese successivo, l'onere per i saggi eseguiti. In caso contrario saranno ordinati, a totale carico dell'Impresa (compreso il 5% iniziale), ulteriori saggi fino ad un massimo del 15% degli interventi/mese eseguiti.

Se alla fine l'esito risulterà complessivamente soddisfacente, si ordinerà all'Impresa, a suo totale carico, il rifacimento degli interventi rilevati non corrispondenti e si autorizzerà come sopra il pagamento dello stato d'avanzamento lavori. Se invece l'esito sarà ulteriormente negativo si procederà al blocco dei pagamenti. all'addebito all'impresa inadempiente dei costi sostenuti per il rifacimento delle opere non corrispondenti tramite altra impresa, compresi i costi del personale ACEGAS-APS impiegato nelle operazioni di verifica.

Si procederà alla risoluzione del contratto qualora l'Impresa inadempiente dovesse mantenere gli eventuali casi "non conformi" al di sopra del primo 5%, ritenendola inaffidabile e non idonea alla realizzazione di opere certificate.

Di fronte alla reiterata necessità di ricorso alla verifica oltre il 5% delle opere realizzate, nonché ovviamente nel caso peggiore di risoluzione del contratto, l'Impresa verrà anche esclusa dall'albo fornitori qualificati di AcegasAps previa comunicazione all'Autorità sui Lavori Pubblici.

Per quanto riguarda la pulizia delle griglie presso captazioni e impianti di sollevamento la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento che gli interventi siano stati eseguiti secondo le prescrizioni fornite sia nella misura sia nell'esecuzione a regola d'arte secondo quanto previsto dal capitolato. L'impresa assuntrice ha l'obbligo di completare le lavorazioni che nell'atto della verifica risultassero non rispondenti, senza il diritto di alcun compenso aggiuntivo

1. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 59 del presente capitolato speciale.

Art 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo provvisorio.

Art 59. Termini per il collaudo

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.
3. L'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è normalmente condizionata all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., necessari alla funzionalità e fruibilità dell'opera.

CAPO 12 – NORME FINALI

Art 60. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m., al D.P.R. 207/2010, al D.M. 19.04.200 n. 145 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1.1. Oneri e obblighi generali

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
2. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie non solo a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ma anche ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;
3. con l'accettazione del lavoro, l'Appaltatore riconosce implicitamente quale onere ed obbligo a suo carico, le difficoltà che possono derivare dallo svolgimento delle opere, in relazione all'eventuale concomitanza di lavori di sistemazione o di rinnovo dei servizi di sottosuolo da parte degli Enti interessati e quelle che possono derivare per esigenze di traffico pedonale e veicolare, in relazione all'obbligo del mantenimento di accessi a negozi, magazzini, autorimesse, ecc..;
4. la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Stazione Appaltante;
5. gli oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto, danneggiamento ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti e, in generale, di tutte le opere;
6. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
7. esecuzione e fornitura analisi chimico fisiche dei materiali di scavo e riporto sia in fase di accettazione del materiale sia in fase di esecuzione; sarà onere dell'impresa provvedere alla realizzazione di eventuali campioni e relative analisi chimico fisiche, del materiale scavato o riportato, nella misura e quantità indicata dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

1.2. Oneri e obblighi di natura ambientale

1. Lo smaltimento dei materiali di rifiuto, sostanze ed oggetti provenienti dal cantiere e dal ciclo produttivo di realizzazione dell'opera e di cui l'Appaltatore in quanto produttore o detentore, si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, deve essere effettuato in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti.
2. Lo smaltimento dei materiali di rifiuto sarà a carico, cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi tale onere compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti, che in ogni caso saranno fissi ed invariabili per lo smaltimento nei siti autorizzati, situati nella Provincia di Trieste/ Padova/Gorizia, anche qualora le condizioni locali e territoriali fossero mutate rispetto all'epoca di formulazione dell'offerta, restandone con ciò la Stazione Appaltante sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.
3. L'Appaltatore e le Imprese subappaltatrici sono obbligati a consentire, dietro semplice comunicazione della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività.
4. L'appaltatore è comunque obbligato al rispetto delle disposizioni in materia di risulta e rifiuti di cui al

d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e le norme regionali vigenti in materia.

5. Per terre e rocce da scavo sarà applicato quanto disposto dal D.M. n. 161/2012 e sm.i.
6. L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme, anche di carattere locale, in materia di pianificazione e tutela ambientale. (in particolare D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.).
7. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti, si prevede che i lavori oggetto del presente appalto produrranno, principalmente, rifiuti del capitolo 17 dell'elenco europeo: 17 – Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati).
8. Ai sensi dell'art. 188 D.Lgs. 3.4.2006 n.152 s.m.i. la responsabilità della gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori del presente appalto è dell'appaltatore, o del subappaltatore qualora i rifiuti provengano da attività subappaltate, in quanto produttore iniziale del rifiuto.
9. Ai sensi del c.5 dell'art. 188 D.Lgs. 3.4.2006 n.152 s.m.i i costi della gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori del presente appalto sono sostenuti dall'appaltatore che dovrà tenerne conto nel presentare l'offerta e nessun compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante, neanche per smaltimenti fuori provincia o all'estero, in quanto i costi di gestione dei rifiuti sono compensati nei prezzi di contratto.
10. L'Appaltatore, e le imprese subappaltatrici, sono obbligati a consentire, dietro semplice comunicazione della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti derivanti dall'attività oggetto del contratto, in particolare, se previsti, dovranno essere resi disponibili i seguenti documenti:
 - a) Documentazione approvante l'avvenuta iscrizione al Sistri del cantiere oggetto dell'appalto.
 - b) Autorizzazioni degli impianti di destino (per gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 (cd. "regime di comunicazione") fornire copia della comunicazione inviata alla Provincia ai sensi dell'art. sopracitato);
 - c) Analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;
 - d) Autorizzazione al trasporto rifiuti dei mezzi utilizzati a tale scopo;
 - e) Copia delle schede di movimentazione;
11. L'Appaltatore e le Imprese subappaltatrici saranno obbligati ad esibire, dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante, anche verbale, i documenti comprovanti il regolare e corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività.

1.2. Oneri e obblighi organizzativi

1. Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all'emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);
2. la prestazione di un proprio tecnico qualificato per l'organizzazione e conduzione dei lavori di che trattasi per conto dell'Impresa e per tutta la durata di questi; dovranno essere comunque garantite le competenze sia in materia edilizia che impiantistica; detto tecnico dovrà provvedere a tutti i rilievi di campagna, di liquidazione, delle prove di verifica ed alle misurazioni in corso di lavoro, in concorso con il personale della Stazione Appaltante, dovrà inoltre prestare con continuità la propria opera sui lavori stessi dall'inizio all'ultimazione. Il nominativo dello stesso dovrà essere notificato alla D.d.L.;
3. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con idoneo sistema operativo, macchina da calcolo e materiale di cancelleria);
4. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, localizzazione piani altimetrica dei sottoservizi controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

1.3. Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

1. l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
2. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
3. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia;
4. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
5. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da € 51,65 a € 206.60 per ogni infrazione accertata);
6. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, dei puntellamenti e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisorie necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
7. la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori, su supporto cartografico o informatico, con l'obbligo di rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori;
8. la custodia e la tutela del cantiere diurna e notturna, nonché l'onere di tutto il personale necessario all'uopo, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in consegna dell'opera da parte della medesima.
9. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
10. la guardiana e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere nonché l'onere di tutto il personale all'uopo necessario, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
11. l'individuazione preliminare di tutti i servizi di sottosuolo, prendendo tutte le dovute informazioni e le planimetrie aggiornate da parte degli Enti proprietari, richiedendo l'intervento degli organi preposti degli stessi Enti in fase di esecuzione dei lavori;
12. la fornitura della manodopera e dei mezzi necessari per controlli, verifiche e rilievi che la D.d.L. dovesse richiedere; ogni onere dipendente dall'attuazione delle procedure relative all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed altri Enti preposti;
13. L'obbligo, nel corso dell'esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative e protettive atte a salvaguardare l'integrità di tutte le apparecchiature, gli impianti, i manufatti, ecc. interessati dal cantiere (sia di proprietà della Stazione Appaltante che di terzi in genere), tenendo sollevata la Stazione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

Appaltante ed il proprio personale preposto alla D.d.L. e sorveglianza da ogni responsabilità al riguardo. In particolare l'Impresa provvederà alla protezione mediante fasciature, coperture, isolamento, ecc., degli impianti e loro accessori per difenderli da rotture (anche derivanti da sbalzi termici), guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato gli impianti siano resi in perfetta efficienza. L'Impresa garantirà l'eventuale smontaggio e rimontaggio di manufatti e apparecchiature di cui non possa essere garantita la salvaguardia, e/o che possano compromettere, a giudizio insindacabile della D.d.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso (eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi quali, per esempio, lavori di coloritura, verniciatura, riprese di intonaco o intonacature complete, ecc., e successiva nuova posa in opera).

14. L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.d.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Quando ne sia richiesto, dovrà per qualsiasi materiale o lavoro, e senza speciale corrispettivo, fornire od eseguire, a seconda dei casi, i campioni e sottoporli all'approvazione della D.d.L., alla quale spetterà esclusivamente di giudicare se i campioni stessi corrispondono alle prescrizioni. La D.d.L. avrà la facoltà di farli ripetere fino a che non siano di sua completa soddisfazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli e firma del D.d.L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
15. L'avviso via fax/telefono agli Enti proprietari delle strade della manomissione, della segnaletica sia orizzontale che verticale conseguente alle necessità di ogni singolo lavoro, ciò anche al fine di concordare direttamente la sistemazione della segnaletica provvisoria che dovrà essere installata a cura e spese dell'Impresa;
16. la fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere, realizzate secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990 e costantemente aggiornate; in difetto di puntuale adempimento si provvederà a darne avviso agli Enti preposti alle verifiche ispettive di cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima rata di acconto dei lavori eseguiti; nel caso l'opera sia assistita da mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il cartello dovrà riportare la seguente dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del Risparmio Postale" ai sensi del D.M. 30.11.1982. In caso di opere assistite da altre forme di finanziamento le tabelle dovranno riportare le apposite diciture richieste;
17. la presentazione dei calcoli statici di tutte le strutture per le quali la D.d.L. o la legislazione in materia lo richieda, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione tecnica, redatti e firmati da un professionista abilitato iscritto al relativo Albo, e con ciò l'esame e la verifica da parte della D.d.L. dei suddetti calcoli statici delle varie strutture non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.d.L. nell'esclusivo interesse della Società, l'Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto concerne la loro progettazione e calcolo che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione e lo stesso, di conseguenza, dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare, responsabilità che non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla D.d.L. ed accettate dall'Appaltatore;
18. gli adempimenti, le attività e le spese connessi con l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, a struttura metallica ovvero a struttura di diversa composizione, ai sensi della Legge 5.11.71 n. 1086 e relative Norme Tecniche ed Istruzioni, consistenti succintamente:
 - negli oneri relativi ai professionisti incaricati della redazione del progetto di dettaglio o di cantiere e della D.d.L. strutturali, il nominativo dei quali sarà comunicato alla Stazione Appaltante per la manifestazione di gradimento,
 - nel pagamento alla Cassa di Previdenza per Ingegneri ed Architetti dei contributi previsti dalla normativa vigente e l'invio, in fotocopia, della ricevuta del versamento effettuato,
 - nel pagamento delle parcelle dei predetti professionisti incaricati del progetto e della D.d.L. strutturali,
 - nella presentazione della denuncia delle opere strutturali di cui si tratta alle competenti autorità ai sensi della citata Legge 5.11.1971 n. 1086 e successivi aggiornamenti,
 - in tutti i magisteri e le spese connessi con l'esecuzione delle prescritte prove sui materiali, con

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

le certificazioni relative alle strutture prefabbricate e con le prove di carico, assaggi e sondaggi di parti già edificate incluse le opere di fondazione, l'esecuzione di prove anche distruttive su alcuni particolari elementi già in opera, incluso l'onere del ripristino e gli oneri di materiali, mezzi d'opera e manodopera necessari, nonché i magisteri e le spese connessi con le operazioni di collaudo statico;

- L'espletamento di tutti gli adempimenti di cui sopra e la presentazione della relativa documentazione saranno condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione del saldo dei lavori;
19. gli obblighi e gli oneri connessi con l'esecuzione, se effettuata dalla Stazione Appaltante, dei collegamenti e delle troncature di rete necessari per la messa in esercizio delle nuove linee e schematicamente consistenti nei seguenti:
- la conferma per iscritto alla Stazione Appaltante, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, che sarà garantito il completamento da parte dell'Appaltatore di tutto quanto di sua competenza preliminare all'intervento di troncatura e/o collegamento di spettanza delle maestranze della stazione appaltante;
 - l'interruzione da parte dell'Appaltatore di ogni altra lavorazione nella zona dell'intervento per tutta la durata di quest'ultimo, cioè prevedibilmente per 1 (una) o 2 (due) giornate lavorative;
 - la messa a disposizione della Stazione Appaltante, dietro compenso secondo i prezzi di elenco, per tutta la durata dell'intervento, dei mezzi operativi di cantiere e degli operai necessari per l'eventuale assistenza alle maestranze;
20. l'obbligo di avvisare tempestivamente mediante lettere le persone e le Amministrazioni, le cui proprietà saranno interessate ai lavori, invitandole ad un sopralluogo per la stesura del verbale di constatazione dello stato dei luoghi prima dell'inizio e dopo l'ultimazione dei lavori; copia dei verbali dovrà essere consegnata alla D.d.L. in caso di reclami in occasione della pubblicazione degli avvisi ad opponendum o in corso d'opera;
21. l'onere eventuale derivante dal frazionamento ovvero dal rallentamento nel dover eseguire il lavoro in zone difficoltose, in particolare in situazioni dovute alla ristrettezza dell'accesso ed alla proprietà limitata, in possesso della Stazione Appaltante, come indicato nei disegni. Resta a carico dell'Appaltatore, qualora lo stesso intendesse aumentare tali limiti per crearsi spazi di lavoro più ampi, l'onere del risarcimento dei danni arrecati;
22. l'obbligo di provvedere con attrezzature proprie alla protezione del personale addetto agli scavi, affinché questo possa operare anche in condizioni meteorologiche avverse;
23. l'obbligo di comunicare giornalmente alla D.d.L., entro le ore 8.00, il programma di lavoro anche in termini di personale e mezzi d'opera, in modo da consentire l'intervento tempestivo del personale della Stazione appaltante, per la sorveglianza, per le lavorazioni di propria competenza, per l'eventuale coordinamento in termini di sicurezza e/o organizzazione, nonché per la gestione della attività connesse. Per gli stessi motivi dovrà anche comunicare costantemente lo sviluppo giornaliero degli interventi;
24. l'onere derivante dall'obbligo del posizionamento della segnaletica, secondo il Nuovo Codice della Strada, rimanendone con ciò la Stazione Appaltante sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

1.4. Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

1. la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
2. l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
3. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committenza;
4. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'appaltatore l'assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall'appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere

ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

5. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
6. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo;
7. gli obblighi relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali societari di qualsiasi genere, forma e dimensioni dai depositi della stazione appaltante all'area di cantiere, ove non specificatamente già previsti nei singoli prezzi di posa;
8. l'esibizione, dietro semplice richiesta, anche verbale, della D.d.L., dei documenti di trasporto (D.D.T.) relativi ai materiali in fase di posizionamento in opera (ad es. conglomerati bituminosi, calcestruzzi, ecc.);

1.5. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

1. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e dei locali esistenti, se insudiciati nell'esecuzione delle opere nuove, al termine dei lavori. L'Stazione Appaltante non prenderà in consegna l'impianto in mancanza della suddetta pulizia;
2. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;
3. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo costo del materiale;
4. la consegna di tutti i certificati necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
5. La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza imputabili all'appaltatore sarà equiparata ad inadempienza contrattuale ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell'opera;
6. lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, anche per quota parte, e la pulizia, anche giornaliera, dell'area della quale l'Appaltatore si è servito per cantiere e/o per deposito dei materiali ed attrezzi; qualora, decorso un mese dal termine dei lavori, e l'Appaltatore non avesse ottemperato a quanto sopra, vi provvederà, previo semplice avviso, la Stazione Appaltante, riservandosi di imputare all'Appaltatore le spese sostenute; in tale caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno ad ogni effetto intendersi abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potrà vantare al riguardo alcun diritto, e la Stazione Appaltante sarà facoltata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio crederà la zona interessata senza dover rispondere di alcun danno;
7. Il ripristino della segnaletica verticale (ivi compresi i paletti pedonali) che dovrà essere risistemata nel suo sito preesistente contemporaneamente al ripristino della manomissione stradale, nonché quello della segnaletica orizzontale, che dovrà avvenire subito dopo il ripristino, anche provvisorio, della pavimentazione; per il rifacimento di tale segnaletica dovranno essere impiegati in linea di massima materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, salvo indicazioni diverse degli Enti proprietari;
8. la manutenzione delle opere eseguite fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, restando esplicitamente inteso che è facoltà della Stazione Appaltante di mettere in servizio i nuovi impianti anche anteriormente a tale data;
9. l'obbligo, al termine dei lavori, di esibire alla D.d.L. perché allegghi alla documentazione da trasmettere per il collaudo, le dichiarazioni liberatorie delle Amministrazioni pubbliche e dei privati, le cui proprietà o strade siano state interessate dai lavori, sulla corrispondenza dei ripristini eseguiti e dei risarcimenti dei danni fatti;

1.6. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

1. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
2. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
3. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
4. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
5. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

1.7. Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

1. la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese; Deve essere altresì fornita la restituzione grafica ed informatica su supporto ottico, in formato .dwg o .dxf dell'opera stessa come realizzata, ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli esecutivi. Tale documentazione si intende resa a totale carico dell'Appaltatore;
2. Gli elaborati "as built" vanno forniti alla D.d.L. prima dell'approvazione di ogni S.A.L e costituirà condizione inderogabile per dar corso al pagamento del S.A.L. relativo;
3. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome.

Art 61. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 (uno) esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato nella seguente tabella, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art 62. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese contrattuali nonché tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8 del D.M. 19.04.2000 n. 145).

Comune di San Dolrigo della Valle

Progetto esecutivo: *Costruzione della nuova fognatura comunale di puglie di Domio – Pulje 2° lotto.*

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA -

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è disciplinata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale di appalto si intendono al netto dell'IVA.